

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

N. 11 DEL 28 GENNAIO 2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA (ART. 2 COMMI 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 244/2007, LEGGE FINANZIARIA 2008) PER IL PERIODO 2016 - 2018

Il giorno 28/01/2016 alle ore 09:00 presso la Sede dell'Unione, si è riunita la Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, previa partecipazione ai Sigg.ri:

1)	RANALLI DAVIDE	Vice Presidente
2)	FRANCONE RICCARDO	Membro
3)	VENTURI MAURO	Membro
4)	PASI NICOLA	Membro
5)	EMILIANI ENEA	Membro
6)	PULA PAOLA	Membro
7)	PIOVACCARI LUCA	Presidente
8)	PRONI ELEONORA	Membro
9)	BASSI DANIELE	Membro

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione:

RANALLI DAVIDE (sostituito con Decreto del Sindaco n. 40 del 20/10/2015 dall'Assessore CASAMENTO FABRIZIO in conformità all'art. 19, comma 3ter della L.R. n. 21/2012 e all'art. 23 dello Statuto dell'Unione).

Essendovi il numero legale per la validità dell'adunanza ne assume la presidenza il Presidente PIOVACCARI LUCA che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Generale Dott. MORDENTI MARCO.

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal Segretario Generale al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti approvati.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

adotta la seguente deliberazione:

Premesso che:

- la L. 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) prevede, tra l'altro, alcune disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
- in particolare, l'art. 2, comma 594, della Legge n. 244 del 24/12/2007 con il quale si stabilisce che:
“ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:
 - a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;*
 - b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;”*
 - c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;*
- l'art. 2, comma 596, della Legge n. 244 del 24/12/2007 con il quale si stabilisce che:
“Qualora gli interventi di cui al comma 594 implicino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici”;
- l'art. 2, comma 598, della Legge n. 244 del 24/12/2007 con il quale si stabilisce che:
“I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato D.Lgs. n. 82 del 2005”;

Considerato:

- che i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito, con atto rep. 7598 del 28/12/2007 del notaio Palmieri Vincenzo, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con decorrenza 01/01/2008;
- che in particolare con convenzione approvata con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 16 del 28/05/2008 è stata conferita all'Unione la gestione del Servizio Informatica;

Dato atto:

- che con delibera di Giunta dell'Unione n. 40 del 29 marzo 2012 avente per oggetto “Acquisizione da parte dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle attrezzature informatiche dei Comuni aderenti l'Unione” al fine di rendere più efficiente la gestione del servizio si è reso opportuno conferire all'Unione, a titolo gratuito, la proprietà di tutte le attrezzature informatiche ancora di proprietà degli enti, come da Delibere dei singoli Comuni e relazioni ricognitive agli atti del Servizio Acquisti e Servizio Sistemi Informativi dell'Unione;
- che l'ottimizzazione della gestione della manutenzione dei veicoli dei servizi dell'Unione e del Comune di Lugo a decorrere dall'1/1/2013, è avvenuta mediante:
 - Gare uniche per gli automezzi di proprietà dell'Unione e del Comune di Lugo, nonché dei mezzi in uso all'Unione, per effetto dei trasferimenti da parte dei Comuni proprietari per la gestione dei Servizi, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - 1) Territorialità per manutenzione autovetture e furgoni leggeri: suddivisione del territorio dell'Unione in 3 comparti territoriali per l'individuazione dell'officina più equidistante possibile, prendendo come territorio quello dell'Ente proprietario dei veicoli (solitamente è anche quello ove operano i mezzi in quanto sede del Servizio) e unendo i territori limitrofi più vicini con predisposizione di un capitolato - per le riparazioni autovetture e furgoni leggeri - per ogni comparto territoriale;
 - 2) suddivisioni delle categorie di prestazioni per:
 - manutenzione e riparazioni autovetture e furgoni leggeri;
 - manutenzione e riparazione autocarri;
 - montaggio e fornitura di pneumatici con esclusione dei ciclomotori;

- manutenzione e riparazioni per ciclomotori compreso pneumatici;
- con stesura di capitolati suddivisi per prestazione;
- che, dopo lo studio sull'economicità della centralizzazione delle funzioni di gestione delle manutenzioni di automezzi in capo all'Unione, anche per il biennio 2015/2016, con proprio atto n. 1314 del 02/12/2014, si è proceduto all'affidamento dei cottimi fiduciari, previa gara ufficiosa nel rispetto dei criteri suindicati, per i servizi di manutenzione e riparazione, nonché fornitura e montaggio pneumatici del parco veicoli dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, del Comune di Lugo e del parco autocarri per la gestione associata Lavori Pubblici, con applicazioni di ribassi sui listini;
- che per quanto concerne la fornitura di carburante, relativamente agli automezzi di proprietà e quelli trasferiti in comodato d'uso dai vari Comuni facenti parte dell'Unione nel corso del 2015, alle scadenze dei contratti, si è provveduto:
 - ad aderire alla nuova Convenzione **“Carburanti Rete – Fuel Card 6”** - stipulata da Consip S.p.A. con **Kuwait Petroleum Italia S.p.A.** Sede legale a Roma in Viale dell'Oceano Indiano n. 13 – quale soggetto aggiudicatario della procedura di gara per il *Lotto 3* comprendente fra l'altro la regione Emilia Romagna, per la fornitura di carburante per autotrazione mediante l'acquisto alla pompa, con l'utilizzo di fuel card, presso le stazioni di servizio stradali e autostradali secondo le modalità fissate dal Ministero del Tesoro per la fornitura di che trattasi **per il periodo 21/12/2015 – 02/11/2018** (determina di adesione n. 1163 del 16/11/2015 per gli automezzi di proprietà dell'Unione e per quelli trasferiti in comodato dai Comuni aderenti Cotignola, Conselice, Sant'Agata, Bagnara di Romagna, Massa Lombarda, Lugo, Bagnacavallo, Fusignano e Alfonsine);
 - relativamente agli automezzi con alimentazione mista, data la mancanza di convenzioni attive Intercent-er e Consip, per la fornitura di carburante metano è stata affidata per l'anno 2016 direttamente alle ditte CH4 SERVICE di Lugo e METANO ROSSETTA SNC di Bagnacavallo (determina Unione n. 1272 del 03/12/2015);
- che l'adesione alle convenzioni e l'introduzione delle tessere magnetiche (fuel card) per l'approvvigionamento del carburante consente una notevole riduzione delle attività amministrative, un sensibile risparmio nel costo dei carburanti, nonché un costante monitoraggio dei consumi dei singoli automezzi;

Valutato inoltre:

- che il DL 78/2010 all'art. 6 c. 14 così come modificato dalla legge di conversione 122/2011 stabilisce: *“A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica”*.
- che l'art. 5 comma 2 del DL 95/2012 e successive modifiche stabilisce *“A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo [1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i*

servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto”;

- che la Legge di Stabilità 2013 (L. n. 228/2012) stabilisce all'art. 1

– c. 143 *Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.*

– c. 144. *Le disposizioni dei commi da 141 a 143 non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;*

- che il D.L. 31.08.2013 n.101, convertito in L. n.125 del 30.10.2013, comma 1, stabilisce che “All'articolo 1, comma 143, della legge 24.12.2012, n.228, le parole: “*fino al 31 dicembre 2014*” sono sostituite dalle seguenti: “*fino al 31 dicembre 2015*”. Per il periodo di vigenza del divieto previsto dal citato articolo 1, comma 143, della legge n.228 del 2012, il limite di spesa previsto dall'art.5, comma 2, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, si calcola al netto delle spese sostenute per l'acquisto di autovetture;

- che il Settore Ragioneria dell'Unione in collaborazione con l'Ufficio Acquisti monitoreranno il rispetto di detto limite all'interno degli specifici capitoli di spesa assegnati ai Servizi;

- che la Corte dei Conti - Sezione Regionale del Controllo per l'Emilia-Romagna con Deliberazione n. 18/2011/PAR in merito ad un quesito riguardante il comma 14 dell'art. 6, del DL 78/2010 sulla limitazione all'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture ha affermato: “*questa Sezione ritiene che l'esclusione dalla limitazione della spesa relativa ai servizi istituzionali dell'ordine e della sicurezza pubblica possa estendersi anche ai servizi di polizia locale facenti capo agli enti territoriali, nella considerazione del ruolo che tali servizi hanno ormai assunto ai fini del generale presidio dell'ordine e della sicurezza pubblica. Per quanto concerne il riferimento alle sole spese per “autovetture”, si ritiene che il preciso riferimento contenuto nella norma non consenta di includere nella portata della limitazione le spese sostenute per veicoli diversi dalle autovetture.*”;

- che è intenzione dell'Ente, oltre all'adozione delle misure di razionalizzazione indicate, avvalersi di questa interpretazione qualora fosse necessario a garantire la funzionalità dei Servizi in oggetto o la necessità di acquisto dei mezzi esentati dal limite;

- che ai sensi dell'art. 2 comma 597 della L. 244/2007, a consuntivo annuale del presente Piano verrà rendicontato la misura dei suddetti risparmi e razionalizzazioni agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;

Ritenuto quindi:

- che l'Unione debba aggiornare il proprio Piano triennale di Razionalizzazione con riferimento alle dotazioni strumentali informatiche, telefoniche e sulla dotazione degli automezzi, come esplicitato in premessa e dettagliato nelle relazioni allegate del Servizio Acquisti (allegato A) “Misure per la razionalizzazione delle spese degli autoveicoli di servizio e fotocopiatori nel triennio 2016-2018” e del Servizio Informatica (allegato B) “Misure per il contenimento delle spese informatiche e telefoniche nel triennio 2016-2018 Unione dei Comuni”;

Considerato che:

1. per dotazioni strumentali sono da intendersi i beni di uso durevole, ad utilità continuativa, che costituiscono la struttura tecnico/organizzativa di base necessaria per l'esercizio dell'attività dell'ufficio. Pertanto vi rientrano tutte le attrezzature, macchinari, computer con relativi programmi operativi, ecc.;
2. sono stati adottati appositi disciplinari per l'uso delle dotazioni informatiche e in particolare per l'uso delle apparecchiature di telefonia anche al fine del rispetto del comma 595 il Servizio Informatica sovrintende al rispetto di tali indirizzi secondo le modalità previste all'art. 8 del disciplinare sulla telefonia ("Liquidazione delle fatture, controlli e gestione contrattuale"), compresa la verifica anche a campione, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali;
3. per la telefonia fissa si rimanda al Piano Triennale di Razionalizzazione del Comune di Lugo in quanto l'Unione dei Comuni utilizza le dotazioni strumentali e i servizi telefonici del Comune di Lugo, le cui spese e modalità di rimborso sono previste nelle singole convenzione dei Servizi Associati in Unione, come dettagliato nell'allegato B del Servizio informatica;
4. ai fini dell'adempimento del comma 2 c) L'Unione non ha immobili di proprietà ad uso abitativo. L'utilizzo delle strutture di servizio, immobili o parti di esse, relativo alle singole funzioni trasferite dai Comuni sono concesse dagli enti stessi in concessione d'uso gratuito e regolati da specifiche convenzioni approvate dalle relative Giunte che lasciano in capo ai singoli comuni i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili;
Si segnala inoltre che fine di ottimizzare i costi di gestione e migliorare la funzionalità dei singoli archivi di deposito con delibera di Giunta dell'Unione n. 126 del 27/9/2012 si è proceduto ad approvare il progetto di massima di realizzazione di un archivio - deposito dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e con deliberazione del Consiglio Dell'Unione n. 56 del 19/12/2012 si è proceduto all'acquisizione di un immobile da destinare ad archivio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna";

Dato atto che il Piano allegato rispecchia i contenuti del comma 595, selezionando le spese consentite in funzione dei bisogni della collettività amministrata;

Dato inoltre atto che il comma 598 prevede che i suddetti Piani siano resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del D.lgs 165/2001 e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale (D.lgs 82/2005) oltre che inseriti nell'area Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs 33/2013;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Controllo di Gestione e Strategico ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Ragioneria, in conformità all'art. 49 TUEL;

Ad unanimità di voti;

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano Triennale di Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (art. 2 commi 594 e seguenti della legge n. 244/2007, Legge finanziaria 2008) per il periodo 2016 – 2018 che si compone dei seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante:
 - allegato A del Servizio Acquisti: Misure per la razionalizzazione delle spese degli autoveicoli di servizio e fotocopiatori nel triennio 2016-2018 e
 - allegato B del Servizio Informatica: Misure per il contenimento delle spese informatiche e telefoniche nel triennio 2016-2018;
2. di pubblicare il presente atto sul portale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ai sensi dell'art. 2, comma 598, legge 24.12.2007 n. 244.

La Giunta, inoltre, sempre ad unanimità di voti palesemente espressi;

D E L I B E R A

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il Presidente

PIOVACCARI LUCA

Il Segretario Generale

MORDENTI MARCO